

## **Relazione al D.D.L.R. recante "Riordino della disciplina delle Comunità Montane"**

Il presente intervento normativo, volto al riordino della disciplina delle Comunità Montane, trova il suo fondamento, oltre che nell'esigenza di adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di Comunità montane, anche nell'esigenza, da un lato, di riconoscere alle medesime, pur in conseguenza del mutato quadro normativo costituzionale, un ruolo peculiare, quali Unioni di Comuni specificamente preposte non solo all'esercizio associato delle funzioni comunali ma anche alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, dall'altro, di semplificare e razionalizzare il sistema istituzionale delle stesse, soprattutto per quanto riguarda i livelli di governo.

Tale ultima esigenza, particolarmente avvertita, ha indotto il legislatore regionale ad un intervento normativo che, in un primo momento, sotto forma di modifiche alla L.R. 05.08.2003, n. 11, ha riguardato fundamentalmente gli organi di rappresentanza politica delle Comunità Montane e la loro composizione (d.d.l.r. sottoposto alla Conferenza Regione Enti Locali nella seduta del 17.10.2007 nonché al Servizio Legislativo della G.R. per il parere di competenza, espresso con nota prot. 128515 dell'11.12.2007) per poi assumere una portata più ampia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Le questioni che inizialmente si sono poste hanno riguardato la competenza normativa in materia di Comunità montane nonché, la natura delle medesime, alla luce della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Sotto il primo profilo si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale – affermatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – comprende le Comunità montane e, quindi, la disciplina relativa al loro funzionamento e all'esercizio delle funzioni esercitate, nell'ambito della competenza regionale residuale; secondo la Corte, infatti, (sentenza 456/2005) la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come Enti locali contenuta nel d.lgs. 267/2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, 4° comma, della Costituzione.

Inoltre, sul versante dell'organizzazione degli enti, non si rinvencono competenze legislative in capo allo Stato, che non è più titolare di una competenza legislativa generale in materia di organizzazione con la conseguenza che la disciplina statale, compresa quella posta dal T.U.E.L., assume un carattere di norme dispositive valide ed efficaci sino all'entrata in vigore di una diversa legislazione regionale.

Sotto il secondo profilo la Corte costituzionale ha chiarito che alla comunità montana va riconosciuta la " natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo". Pur non essendo le comunità montane espressamente menzionate tra gli enti del governo territoriale, la Corte riconosce ad esse questa natura, riecheggiando una precedente sentenza, come "caso speciale di unione di comuni create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali" (v. anche Corte cost. n. 229/2001).

Tanto considerato, va rilevato che le disposizioni contenute nei commi da 16 a 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevedono il concorso delle Regioni agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso l'adozione di leggi regionali di riordino delle Comunità montane che tengano conto dei principi fondamentali volti alla riduzione del numero complessivo delle stesse, del numero dei componenti degli organi rappresentativi e delle indennità ad essi spettanti.

Si tratta di una azione di razionalizzazione che, a regime, deve comportare, in ciascuna Regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle Comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del fondo ordinario. Contestualmente la dotazione del fondo ordinario viene ridotta dallo Stato di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009.

Importante sottolineare che l'art. 2 comma 20 prevede che siano automaticamente soppresse le Comunità montane che non rispettino i rigidi parametri statali e che la legge regionale, da adottarsi entro il 30 giugno, non abbia ridisciplinato onde realizzare gli obiettivi di risparmio assegnati.

Alla luce di tale quadro normativo si è pertanto predisposta la proposta di legge in esame, che peraltro abroga la legge regionale 05.08.2003, n. 11 recante: "Norme in materia di Comunità Montane".

In essa, in particolare nel Titolo I, sono contenute previsioni volte a definire la natura della Comunità Montane, i criteri e modalità per la loro costituzione attraverso l'individuazione di ambiti territoriali che, comunque, non possono essere superiori a 15 né avere una popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti, con esclusione dagli stessi dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, l'adozione dello statuto ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti. Il procedimento di concertazione disciplinato all'articolo 6 si applica "a regime", una volta intervenuta la ridelimitazione per effetto delle disposizioni di cui al titolo III che, pertanto, assumono carattere "speciale".

Importante principio sancito dall'articolo 5 è quello di non sovrapposizione tra enti associativi, per cui la Comunità Montana o l'Unione di Comuni non devono sovrapporsi al Comune ma sostituirsi ad esso, svolgendo in forma associata le funzioni che lo stesso assegna loro.

Il Titolo II tratta degli organi delle Comunità Montane prevedendo in particolare la riduzione del numero dei componenti sia dei Consigli che delle Giunte comunitarie e la non corresponsione di alcuna indennità di funzione agli assessori ed al presidente in deroga all'articolo 82 del T.U.E.L. mentre eventuali indennità previste in loro favore, a seguito dell'entrata in vigore della legge, sono a carico dei Comuni di volta in volta da ciascuno rappresentati.

Il titolo III reca misure urgenti per la riduzione del numero delle Comunità Montane almeno da 19 a 15 con una serie di disposizioni volte a realizzare tale obiettivo in modo da risultare il più rispondente possibile alle esigenze dei territori. L'articolo 20 prevede infatti che il procedimento, da realizzarsi nei termini certi e stringenti ivi indicati, possa essere avviato anche a seguito di richiesta previamente concertata tra le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli enti locali interessati alla materia che, la Giunta Regionale può recepire nella proposta di ridelimitazione da approvarsi entro il 31.10.2008.

La riduzione delle Comunità Montane si realizza in ogni caso mediante accorpamento, scioglimento di Comunità Montane, ovvero scioglimento con contestuale eventuale trasformazione in Unione di Comuni, anche mediante adesione ad un'unione già esistente.

In chiusura sono poste le disposizioni finali, transitorie e finanziarie.

## ANALISI DELL'ARTICOLATO

La proposta di legge si articola in quattro titoli ed è composta da 26 articoli.

Nel **Titolo I**, recante "Norme generali" l'**articolo 1** definisce l'aspetto e le finalità del d.d.l.r. la cui ratio, oltre a quella del riordino delle Comunità Montane, del loro funzionamento e dell'adeguamento degli statuti, a regime, è anche e soprattutto, in questo momento, quella di dare esecuzione alle disposizioni della legge finanziaria n. 244/08 che fissa il termine perentorio del 30.06.2008 per l'entrata in vigore delle leggi regionali.

L'**articolo 2** disciplina la natura delle Comunità Montane che, ai sensi della presente legge, sono Unioni di Comuni montani e parzialmente montani, presidi dei territori montani e che, in quanto tali, esercitano funzioni loro delegate dai Comuni per lo svolgimento in forma associata e/o dalle Province, che restano i veri titolari delle funzioni, anche se devono delegare con atto formale la funzione complessivamente intesa, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze. Alle Comunità Montane possono essere conferite altre funzioni dalla Regione con leggi regionali.

L'**articolo 3** è dedicato alla definizione degli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, che non possono essere superiori a 15 e determinati secondo i criteri ivi specificati, fermo restando la popolazione minima che non può essere inferiore a 10.000 abitanti:

- a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e interdipendenza economico-sociale;
- b) adeguatezza all'esercizio delle funzioni delegate e/o conferite, nonché all'esercizio associato de funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2, ed alla L.R. 11/99;
- c) tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale e con gli enti Parco.

Sono esclusi dalle Comunità Montane i capoluoghi di Provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti.

In ogni caso l'esclusione di Comuni dalle Comunità Montane non priva i rispettivi territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna.

L'**articolo 4** individua i territori montani e parzialmente montani prevedendo che le successive variazioni siano disposte sulla base della normativa statale vigente.

L'**articolo 5** introduce il principio di non sovrapposizione tra enti associativi, stabilendo l'impossibilità da parte di un Comune facente parte di una Comunità Montana di aderire ad altre forme associative (artt. 31, 32 e 33 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/00).

In caso di accorpamento di più Comunità Montane, lo Statuto della stessa potrà disciplinare una ripartizione più funzionale in sub-ambiti.

L'**articolo 6** disciplina il procedimento di concertazione che si svolge tra la Giunta regionale e le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M e Lega delle Autonomie) quale strumento per la definizione degli ambiti, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 3 comma 5.

L'**articolo 7** prevede che l'iter costitutivo si concluda con apposito atto individuato nel decreto del Presidente della Giunta Regionale, che stabilisce, tra l'altro, le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e i rapporti successivi fra gli enti in caso di accorpamento o scioglimento di Comunità Montane.

L'**articolo 8** stabilisce l'adozione dello Statuto da parte delle Comunità Montane nonché i suoi contenuti. Al secondo comma si prevede che lo statuto disciplini, tra l'altro, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze in seno all'organo rappresentativo.

L'**articolo 9** individua le modalità di approvazione dello Statuto stabilendo un termine certo per la sua approvazione. Inoltre, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, prevede il potere sostitutivo da parte della Giunta Regionale in caso di non adozione dell'atto statutario nei termini indicati.

L'**articolo 10** disciplina i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra le varie Comunità Montane, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, la concessione da parte della Regione di un contributo annuale alle Comunità per le loro finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato e al comma 3 i coefficienti di riparto degli stessi.

Nel **titolo II**, relativo all'ordinamento delle comunità montane, sono disciplinati gli organi delle medesime, individuati, all'**articolo 11**, in uno rappresentativo – il Consiglio – uno esecutivo – la Giunta – ed un Presidente.

L'**articolo 12** disciplina la composizione dell'organo rappresentativo stabilendo in particolare, la riduzione, ad un solo rappresentante, del numero dei componenti per ciascun Comune: Sindaco, Assessore, Consigliere, eletto in seno all'organo consigliere. Si è previsto altresì che, nel caso il Consiglio Comunale non adempia nel termine indicato, rappresentante del Comune è il Sindaco. Le stesse modalità di elezione sono state previste in caso di morte, dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica con componente il Consiglio Comunitario.

L'**articolo 13** indica le cause di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana e le modalità procedurali per disporlo. Stabilisce, tra l'altro, che in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione con le modalità procedurali previste dalla vigente normativa statale, il Presidente della Giunta interviene mediante la nomina di Commissario, salvo diversa disciplina contenuta nello Statuto comunitario.

L'**articolo 14** disciplina il rinnovo e la permanenza in carica del consiglio comunitario.

L'**articolo 15** avente per oggetto la composizione dell'organo esecutivo, prevede un numero di componenti l'organo variabile da tre a cinque, in relazione alla popolazione montana dell'ente. Tale modifica trova la sua ratio nelle ragioni illustrate in premessa e dunque nell'espressa previsione contenuta nell' art. 2, comma 18, lett. b), L. 244/2007.

L'**articolo 16** disciplina l'elezione degli organi esecutivi.

L'**articolo 17** attiene alla figura del Presidente, la cui carica è, per espressa previsione, cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità Montana.

L'**articolo 18** interviene, in attuazione dell'art. 2, comma 18, lett. c) della L. 244/2007 relativo al contenimento dei costi degli organi, non riconoscendo alcuna indennità di funzione ai componenti, salvo quelle eventualmente previste dallo Statuto della Comunità Montana stessa a carico comunque dei Comuni ad essa aderenti.

Nel **Titolo III**, "**Misure urgenti per la riduzione del numero delle CC.MM**", sono disciplinate le ipotesi di accorpamento e/o scioglimento di CCMM, in attuazione della legge 24/12/2007, n. 244.

Infatti, la legge finanziaria per il 2008 fissa il termine perentorio del 30/06/2008 per l'entrata in vigore di leggi regionali che devono contemporaneamente orientarsi verso tre obiettivi fondamentali e cioè:

1. ridurre il numero delle CC.MM. in attuazione dell'art. 2, comma 18, lett. a);
2. ridurre il numero dei componenti degli organi, in attuazione dell'art. 2, comma 18, lett. b);
3. ridurre le indennità, loro spettanti, (ulteriormente rispetto a quanto previsto dallo Stato con la legge finanziaria), in attuazione dell'art. 2, comma 18, lett. c).

Il punto 1) è stato disciplinato dal **Titolo III**; il punto 2) dagli **artt. 12 e 15**; il punto 3) dall'**art. 18**.

Come richiamato in premessa, al ddlr va allegata la relazione tecnico-finanziaria che, ai sensi dell'art. 2 comma 21, della L. 244/07 deve poter certificare entro il 31/07/08, l'avvenuto risparmio di spesa, pena l'intervento dello Stato con poteri sostitutivi (v. art. 2, comma 20, legge 244/07).

In particolare, la scelta operata nel presente ddlr, al Titolo III, è stata quella di individuare nel numero massimo di 15 le CC.MM. riducendole, quindi, almeno da 19 a 15, in sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando che, successivamente, in attuazione dell'art. 3 si potrà, a regime, procedere a possibili ulteriori riduzioni e/o ridelimitazioni degli ambiti territoriali delle CC.MM.

Le ipotesi contemplate dall'**articolo 19 "Riduzioni del numero delle CC.MM."**, sono quelle di scioglimento, scioglimento con contestuale eventuale trasformazione in Unione di Comuni, anche mediante adesione ad una Unione già esistente, accorpamento, fermo restando che non possono far parte di una CM i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. In questo ultimo caso, ad oggi, il Comune di Avezzano è l'unico escluso dalla CM, sicché la quota di fondo ordinario per esso spettante alla CM di appartenenza ha concorso a quantificare, nella relazione economica-finanziaria, la riduzione della spesa complessivamente richiesta.

Tenuto conto, quindi, che gli obiettivi di risparmio si raggiungono, tra l'altro, riducendo, nell'immediato, il numero delle CC.MM., almeno da 19 a 15, occorrerà, in fase di prima applicazione, successivamente al 30/06/08, procedere alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle CC.MM., ascoltando i territori e concertando le soluzioni finali, secondo le procedure previste dagli artt. 20 e 21.

In particolare l'**articolo 20** disciplina il procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle CC.MM. mediante accorpamento.

Il procedimento è avviato dalla G.R., anche su richiesta delle CC.MM., dei Comuni e delle loro associazioni rappresentative (ANCI-UPA-UNCCEM-LEGA) che devono trasmettere, attraverso l'UNCCEM, alla G.R. - Direzione "Riforme Istituzionali/EE.LL/Controlli"-, una proposta di accorpamento, tenuto conto della rilevanza delle aree montane, della contiguità territoriale e del grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale, nonché del requisito della popolazione (minimo 10.000 ab. - vedi art. 3, comma1), preventivamente concertata e condivisa fra loro, entro e non oltre il 31/08/08 (il termine è perentorio).

La G.R., valutate tali proposte, predispone, entro il 30/09/08, una propria proposta di ridelimitazione, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, che è sottoposta all'esame della Conferenza Regione/Enti locali per la concertazione, non essendo ancora stato costituito il Consiglio delle Autonomie locali, e approvata dalla G.R. entro il 31/10/08.

Il Presidente della G.R., entro il 31/12/08, emana i decreti di ridelimitazione con cui disciplina i rapporti fra le precedenti CC.MM. e i nuovi enti. In merito al personale il decreto disciplina i rapporti successivi, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 21** disciplina tre diverse ipotesi di scioglimento:

1. scioglimento della CM per volontà della CM e/o della G.R.;

2. scioglimento e contemporanea trasformazione in Unione dei comuni, anche allargata a Comuni non montani;
3. scioglimento ed incorporazione ad Unioni già esistenti..

Per tutte le ipotesi, le procedure sono quelle previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, ossia la proposta è inviata alla G.R. entro il 31/08/08 se lo scioglimento avviene per volontà della CM o viene inserita nella proposta di G.R. di cui all'art. 20, comma 3.

Nella prima ipotesi i Comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; mentre nella seconda e terza ipotesi subentrano, negli stessi rapporti, le Unioni dei Comuni.

Il Presidente della G.R. provvede allo scioglimento con decreto entro il 31/12/08, disciplinando i relativi rapporti successori, anche in ordine al personale, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Il Titolo IV disciplina "Le disposizioni finali, finanziarie, transitorie e le abrogazioni".**

In particolare l'**articolo 22**, comma 1, prevede forme di monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti per verificare la sostenibilità della legge nel tempo; il comma 2 ribadisce che le CC.MM. sono quelle elencate nell'allegata tabella B) fino alla emanazione dei decreti del Presidente della G.R..

Il comma 3 prevede che le indennità di funzioni di cui all'art. 18, non spettano più a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 dispone che per il 2008, le risorse finanziarie iscritte sui pertinenti capitoli sono ripartite e assegnate alle CC.MM. esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella B).

L'**articolo 23** disciplina la norma finanziaria.

L'**articolo 24**, oltre a contenere una modifica alla L.R. 95/2000 relativa alle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo socio-economico, abroga la L.R. 11/03 e L.R. 26/05, in quanto le disposizioni in esse contenute sono state ridisciplinate dal presente disegno di legge che ha apportato diverse modifiche e/o integrazioni, tali da suggerire, per semplificazione, l'abrogazione dei testi precedenti.

L' **articolo 25** dispone sull'urgenza motivata da quanto riportato in premessa.

**ddlr**  
**"Riordino della disciplina delle Comunità Montane"**

**TITOLO I**

**Norme generali**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22, della Legge 24.12.2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)", disciplina il riordino delle Comunità montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi.

**Art. 2**  
**Natura**

1. Le Comunità Montane sono unioni di Comuni, montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane quali enti di presidio dei relativi territori, allo scopo di esercitare in modo più adeguato le funzioni loro delegate dai Comuni ai fini dello svolgimento in forma associata, quelle delegate dalla Provincia e quelle conferite dalla Regione.

**Art. 3**  
**Ambiti territoriali**

1. La Regione, con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, individua nel numero massimo di quindici gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, la cui popolazione non può essere inferiore a 10.000 abitanti.
2. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata con il procedimento di cui all'articolo 6, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;
  - b) adeguatezza all'esercizio delle funzioni delegate e/o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2, ed alla L.R. n. 11/1999;
  - c) tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale e con gli enti Parco.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti.
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità Montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunità Montane può essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione degli ambiti territoriali non comporti nuova

costituzione o revisione di tutte le Comunità Montane, il decreto della Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità stesse.

6. Il termine di cui al comma precedente può essere derogato solo ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali comporti una riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane e, conseguentemente, dei relativi costi. In tal caso, il decreto della Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità stesse.
7. Ai fini di cui al comma 3, il dato relativo alla popolazione anagrafica comunale è quello risultante dalla più recente rilevazione annuale ISTAT.

#### **Art. 4**

##### **Territori classificati montani.**

1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A", allegata alla presente legge.
2. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.

#### **Art. 5**

##### **Principio di non sovrapposizione tra enti associativi**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunità Montana non può aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31,32 e 33 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.18.08.2000, n. 267.
2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, le Comunità Montane ridelimitate a seguito di accorpamento, possono disciplinare nel proprio statuto una ripartizione funzionale del territorio comunitario in sub-ambiti, finalizzata alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell'assetto territoriale nonché, delle risorse umane e strumentali utilizzate nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

#### **Art. 6**

##### **Procedimento di concertazione**

1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M e Lega delle Autonomie) e si realizza ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 3 comma 5, garantendo ai soggetti interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.
2. Il procedimento è avviato dalla Giunta regionale, sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 3, anche a seguito di richiesta da parte delle Comunità Montane, dei Comuni e delle associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessati alla materia.
3. I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La proposta concertata è comunicata tempestivamente, a cura della Giunta regionale, a ciascuna Comunità ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare, nel

termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data della comunicazione medesima, eventuali osservazioni e proposte alternative.

5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con l'adozione da parte della la Giunta regionale della proposta concertata, motivando espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte non recepite.

#### **Art. 7**

#### **Modalità per la costituzione delle Comunità montane**

1. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa.
2. Il decreto prevede altresì il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi.
3. Ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali avvenga per accorpamento o scioglimento di Comunità Montane, il decreto regola i rapporti successori fra gli enti, anche prevedendo la nomina di un Commissario.

#### **Art. 8**

#### **Statuto della Comunità Montana**

1. La Comunità Montana adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale della Comunità Montana, anche in giudizio, le forme di collaborazione fra Comunità Montana e Province.

#### **Art. 9**

#### **Modalità di approvazione dello Statuto.**

1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità Montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
3. Le Comunità montane approvano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunitario.
4. Decorso tale termine e fino al momento di entrata in vigore del nuovo statuto, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
5. Nel caso di mancata approvazione dello Statuto nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, preliminarmente all'esercizio del potere sostitutivo, interviene prima a mezzo di una richiesta di chiarimenti indirizzata al Consiglio comunitario per verificare le ragioni dell'inadempimento, e, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, con una diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore comunque a sessanta giorni.

6. Trascorso il termine perentorio concesso con la diffida, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.
7. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Comunità e dei comuni membri.
8. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Comunità Montana.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie, in quanto compatibili.

#### **Art. 10**

#### **Criteri di ripartizione dei finanziamenti**

1. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche.
2. La Regione concede annualmente un contributo alle Comunità Montane per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.
3. Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni nonché, le risorse regionali previste con legge annuale di bilancio, relative ai contributi di cui al comma precedente ed ai finanziamenti per le finalità di cui alla L.R. 9 aprile 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartite e assegnate alle Comunità Montane sulla base dei seguenti coefficienti:
  - a) 40% in parti uguali;
  - b) 25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;
  - c) 25% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all'ultimo quinquennio;
  - d) 10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti.
4. Le Comunità Montane devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale – Direzione Riforme istituzionali enti locali, controlli copia del bilancio preventivo annuale munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge ed entro il 30 settembre copia del conto consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge, fatte salve le proroghe previste per legge.

### **TITOLO II**

#### **Ordinamento delle Comunità montane**

#### **Art. 11**

#### **Organi della Comunità montana.**

1. La Comunità Montana ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta - ed un presidente.

## **Art. 12**

### **Composizione ed elezione dell'organo rappresentativo.**

1. L'organo rappresentativo della Comunità Montana è costituito da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente, il Sindaco.
2. In seno all'organo rappresentativo della Comunità Montana, in ottemperanza all'articolo 2, comma 18, lett. b) della Legge 24.12.2007, n. 244, è attribuito a ciascun Comune un solo rappresentante, eletto a scrutinio palese.
3. In caso di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari. Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente, il Sindaco e, ove la surroga riguardi il medesimo, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.
4. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione.
5. I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. n. 267/2000 per i consiglieri degli enti locali.

## **Art. 13**

### **Cause di scioglimento dell'organo rappresentativo**

1. Sono causa di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana:
  - a) la mancata elezione del Presidente e dell'Organo esecutivo secondo quanto previsto all'art. 16;
  - b) la rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente dell'Organo esecutivo;
  - c) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;
  - d) la mancata approvazione del bilancio di previsione e la delibera di salvaguardia del riequilibrio di bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio della Comunità Montana e nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell' art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 convertito in legge dall'art. 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75, spettando comunque al Presidente della Giunta regionale di provvedere, salvo diversa disciplina dello Statuto della Comunità Montana, in ordine alle modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio.
4. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità Montana provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti, con le modalità e nei termini di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 14**

#### **Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentativo comunitario.**

1. Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e dura in carica fino all'insediamento di quello successivo.

#### **Art. 15**

#### **Composizione dell'organo esecutivo.**

1. In ottemperanza all'articolo 2, comma 18, lett. b) della Legge 24.12.2007, n. 244, il numero dei componenti la Giunta, compreso il Presidente, non può essere superiore a tre se la popolazione complessiva della Comunità Montana non supera i 30.000 abitanti e non superiore a cinque se la popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti.

#### **Art. 16**

#### **Elezione degli organi esecutivi.**

1. L'organo rappresentativo della Comunità Montana elegge al proprio interno il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
2. L'elezione avviene nella prima seduta dopo le nomine e, comunque, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
3. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.
4. In caso di dimissioni del Presidente, decade l'organo esecutivo; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell'organo rappresentativo.
5. La surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo deve avvenire nella prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del suo successore.

#### **Art. 17**

#### **Presidente.**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La carica è cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità Montana.

**Art. 18**  
**Indennità**

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 18, lett. c) della legge 24.12.2007, n. 244 ed ai fini del contenimento dei costi degli organi, al Presidente e agli assessori della Comunità Montana non è riconosciuta alcuna indennità di funzione.
2. Sono a carico dei Comuni facenti parte della Comunità Montana eventuali indennità previste dallo Statuto della Comunità Montana.
3. L'eventuale differenza tra l'indennità spettante al Presidente in quanto tale e quella spettante in quanto Sindaco può essere riconosciuta dallo Statuto; in tal caso il relativo onere è posto a carico dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
4. Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità Montane in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori"

**TITOLO III**  
**Misure urgenti per la riduzione del numero delle Comunità Montane**

**Art. 19**  
**Riduzione del numero delle Comunità Montane**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 2, comma 18, lett. a) della Legge 24.12.2008, n. 244, a realizzare la riduzione del numero delle Comunità Montane almeno da 19 a 15, mediante accorpamento, scioglimento ovvero scioglimento con contestuale eventuale trasformazione in Unione di Comuni, anche mediante incorporazione ad una Unione già esistente.
2. Non possono comunque far parte di una Comunità Montana i capoluoghi di provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

**Art. 20**  
**Procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane  
mediante accorpamento**

1. Il procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento ai sensi del precedente articolo, è avviato dalla Giunta Regionale anche a seguito di richiesta, previamente concertata tra le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessati alla materia, trasmessa dall'U.N.C.E.M. alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli – Pescara, entro e non oltre il 31.08.2008.
2. Le richieste di accorpamento, formulate ai sensi del precedente comma, devono tener conto della rilevanza delle aree montane, della contiguità territoriale e del grado di integrazione e di interdipendenza economico sociale, nonché del requisito della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.
3. Tali richieste sono valutate dalla Giunta Regionale che, in ogni caso, predispone una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali, tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
4. La proposta è sottoposta entro il 30.09.2008 alla Conferenza Regione Enti Locali o, ove costituito, al Consiglio delle Autonomie Locali, per la relativa concertazione ed è approvata con atto di Giunta entro il 31.10.2008.

5. In caso di accorpamento, la nuova Comunità Montana subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle precedenti.
6. Il Presidente della Giunta Regionale entro il 31.12.2008 emana i decreti di ridelimitazione, con cui disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità Montane ed i nuovi enti, compreso quelli relativi al personale, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nominando, ove necessario, un Commissario.
7. Il decreto prevede altresì il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi.
8. Decorso tale termine e fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
9. Nel caso in cui il procedimento di ridelimitazione operato ai sensi del comma 3 del presente articolo non riguardi tutte le Comunità Montane, il decreto della Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità stesse.

#### **Art. 21**

#### **Scioglimento di Comunità Montane, scioglimento per trasformazione in unione di Comuni o per incorporazione ad unioni di Comuni esistenti**

1. Qualora tutti o almeno l'80% dei Comuni facenti parte di una Comunità Montana deliberino lo scioglimento della Comunità montana ovvero, lo scioglimento con contestuale trasformazione in una Unione di Comuni, anche allargata ad altri Comuni non montani, o con incorporazione ad una Unione già esistente, la Comunità Montana trasmette entro il 31.08.2008 il relativo atto deliberativo alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali, che ne tiene conto ai fini della predisposizione della proposta di ridelimitazione di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Lo scioglimento di Comunità Montane può anche essere previsto dalla Giunta Regionale nella proposta di ridelimitazione di cui all'articolo 20, comma 3. A tal fine si tiene conto del requisito della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge e/o dell'altitudine e/o della marginalità dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
3. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità Montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
4. In caso di scioglimento della Comunità Montana, i Comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
5. Allo scioglimento della Comunità Montana provvede il Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro il 31.12.2008, in cui vengono regolamentati i relativi rapporti successori, compresi quelli relativi al personale facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nominando, ove necessario un Commissario.

### **TITOLO IV**

#### **Disposizioni finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni**

#### **Art. 22**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Al fine di verificare la sostenibilità della presente legge nel tempo, sono attivati sistemi di monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dalla norma a regime.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Giunta Regionale effettuata ai sensi degli articoli 20 e 21, le Comunità Montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nell'allegata tabella "B".
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, alle indennità previste per il Presidente e gli assessori delle Comunità Montane si applicano le previsioni di cui all'articolo 18 della presente legge.
4. Le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di seguito indicati del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2008 sono ripartite ed assegnate alle Comunità Montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
  - U.P.B 14.02.001 - capitolo 122341 denominato: "Fondo Nazionale Ordinario degli investimenti per le Comunità Montane – Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
  - U.P.B 14.01.004 - capitolo 121540 denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane – L.R. 92/1994 ";
  - U.P.B. 14.01.001 - capitolo 121534 denominato: "Spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane L.R. 10.05.2002, n. 7";
  - U.P.B. 14.01.001 - capitolo 121532 denominato "Fondo regionale per la montagna per spese correnti L.R. 18/05/2000, n. 95";
  - U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122342 denominato "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali e L.R. 18/05/2000, n. 95";
  - U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122343 denominato "Fondo regionale della montagna di cui all'art. 2 L.31/1/1994, n. 97 L.R. 95/2000";
  - U.P.B. 07.02.006 - capitolo 122440 denominato "Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità di cui alla L. 93/81 – L.R. 29/97".

### **Art. 23** **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2008 in € 300.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.01.004 sul capitolo 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità montane".
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con le annuali leggi di bilancio ai sensi della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della regione Abruzzo".
3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
4. – lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35001 denominato "Entrate derivanti da violazione alle disposizioni relative ai tributi propri (L.R. 04.01.1972, n. 1, L.R. 17.04.1974, n. 10, L.R. 14.06.990, n. 158)" è incrementato di € 300.000,00;  
– lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 – 121540 denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane" è incrementato di € 300.000,00.

### **Art. 24** **Modifiche ed abrogazione di norme.**

1. All'art. 8, comma 6, della L.R. n. 95/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis Ai fini dell'approvazione, il Consiglio provinciale esamina lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

6-ter In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari."

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

- L.R. 05.08.2003, n. 11 recante: "Norme in materia di Comunità montane";
- L.R. 29.06.2005, n. 26 recante: "Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle Comunità Montane costituite ai sensi della Legge regionale 05.08.2003, n.11".

**Art. 25**  
**Urgenza.**

TABELLA "A" allegata al D.D.L.R. "Riordino della disciplina delle Comunità Montane"

Provincia L'Aquila

COMUNI TOTALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
1	066001	ACCIANO	3.236
2	066002	AIELLI	3.470
3	066003	ALFEDENA	4.027
4	066004	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	3.178
5	066005	ATELETA	4.169
6	066006	AVEZZANO	10.404
7	066007	BALSORANO	5.801
8	066008	BARETE	2.433
9	066009	BARISCIANO	7.856
10	066010	BARREA	8.696
11	066011	BISEGNA	4.615
12	066012	BUGNARA	2.577
13	066013	CAGNANO AMITERNO	6.024
14	066014	CALASCIO	3.984
15	066015	CAMPO DI GIOVE	3.045
16	066016	CAMPOTOSTO	5.158
17	066017	CANISTRO	1.578
18	066018	CANSANO	4.021
19	066019	CAPESTRANO	4.308
20	066020	CAPISTRELLO	6.085
21	066021	CAPITIGNANO	3.063
22	066022	CAPORCIANO	1.829
23	066023	CAPPADOCIA	6.742
24	066024	CARAPELLE CALVISIO	1.448
25	066025	CARSOLI	9.527
26	066026	CASTEL DEL MONTE	5.783
27	066027	CASTEL DI IERI	1.879
28	066028	CASTEL DI SANGRO	8.405
29	066029	CASTELLAFIUME	2.461
30	066030	CASTELVECCHIO CALVISIO	1.509
31	066031	CASTELVECCHIO SUBEQUO	1.923
32	066032	CELANO	9.177
33	066033	CERCHIO	2.011
34	066034	CIVITA D'ANTINO	2.911
35	066035	CIVITELLA ALFEDENA	2.950
36	066036	CIVITELLA ROVETO	4.535
37	066037	COCULLO	3.172
38	066038	COLLARMELE	2.370
39	066039	COLLELONGO	5.717
40	066040	COLLEPIETRO	1.524
41	066042	FAGNANO ALTO	2.448
42	066043	FONTECCHIO	1.689
43	066044	FOSSA	863
44	066045	GAGLIANO ATERNO	3.336

COMUNI TOTALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
45	066046	GIOIA DEI MARSII	6.339
46	066047	GORIANO SICOLI	2.177
47	066048	INTRODACQUA	3.697
48	066050	LECCE DEI MARSII	6.598
49	066051	LUCO NEI MARSII	4.459
50	066052	LUCOLI	10.974
51	066053	MAGLIANO DE' MARSII	6.796
52	066054	MASSA D'ALBE	6.847
53	066055	MOLINA ATERNO	1.184
54	066056	MONTEREALE	10.439
55	066057	MORINO	5.258
56	066058	NAVELLI	4.212
57	066059	OCRE	2.354
58	066060	OFENA	3.672
59	066061	OPI	4.937
60	066062	ORICOLA	1.840
61	066063	ORTONA DEI MARSII	5.266
62	066064	ORTUCCHIO	3.562
63	066065	OVINDOLI	5.884
64	066066	PACENTRO	7.199
65	066067	PERETO	4.111
66	066068	PESCASSEROLI	9.254
67	066069	PESCINA	3.751
68	066070	PESCOCOSTANZO	5.225
69	066071	PETTORANO SUL GIZIO	6.238
70	066072	PIZZOLI	5.611
71	066073	POGGIO PICENZE	1.162
72	066074	PRATA D'ANSIDONIA	1.966
73	066076	PREZZA	1.971
74	066078	RIVISONDOLI	3.165
75	066080	ROCCA DI BOTTE	2.977
76	066081	ROCCA DI CAMBIO	2.762
77	066082	ROCCA DI MEZZO	8.714
78	066083	ROCCA PIA	4.480
79	066079	ROCCACASALE	1.723
80	066084	ROCCARASO	4.995
81	066085	SAN BENEDETTO DEI MARSII	2.525
82	066086	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	1.901
83	066088	SAN PIO DELLE CAMERE	1.727
84	066092	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	4.337
85	066089	SANTE MARIE	4.006
86	066090	SANT'EUSANIO FORCONESE	797
87	066091	SANTO STEFANO DI SESSANIO	3.329
88	066093	SCANNO	13.404

TABELLA “A” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

Provincia L’Aquila

<b>COMUNI TOTALMENTE MONTANI</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Cod. ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie Montana (ha)</b>
89	066094	SCONTRONE	2.138
90	066095	SCOPPITO	5.304
91	066096	SCURCOLA MARSICANA	3.001
92	066097	SECINARO	3.205
93	066099	TAGLIACOZZO	8.940
94	066100	TIONE DEGLI ABRUZZI	4.024
95	066101	TORNIMPARTE	6.587
96	066102	TRASACCO	5.141
97	066104	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	2.767
98	066105	VILLA SANT'ANGELO	526
99	066103	VILLALAGO	3.529
100	066106	VILLAVALLELONGA	7.344
101	066107	VILLETTA BARREA	2.054

<b>COMUNI PARZIALMENTE MONTANI</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Cod. ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie Montana (ha)</b>
1	066041	CORFINIO	900
2	066049	L'AQUILA	45.191
3	066075	PRATOLA PELIGNA	985
4	066077	RAIANO	1.750
5	066087	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1.179
6	066098	SULMONA	2.790
7	066108	VITTORITO	1.380

TABELLA “A” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

Provincia di Chieti

COMUNI TOTALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
1	069002	ARCHI	2.818
2	069006	BOMBA	1.813
3	069007	BORRELO	1.442
4	069011	CARPINETO SINELLO	2.948
5	069012	CARUNCHIO	3.239
6	069014	CASALGUIDA	1.359
7	069019	CASTELGUIDONE	1.487
8	069020	CASTIGLIONE MESSER MARINO	4.770
9	069021	CELENZA SUL TRIGNO	2.261
10	069023	CIVITALUPARELLA	2.251
11	069024	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	1.237
12	069025	COLLEDIMACINE	1.140
13	069026	COLLEDIMEZZO	1.106
14	069029	DOGLIOLA	1.164
15	069104	FALLO	599
16	069031	FARA SAN MARTINO	4.365
17	069034	FRAINE	1.610
18	069036	FRESAGRANINARIA	2.479
19	069038	FURCI	2.620
20	069039	GAMBERALE	1.557
21	069040	GESSOPALENA	3.142
22	069041	GISSI	3.600
23	069044	GUILMI	1.298
24	069045	LAMA DEI PELIGNI	3.135
25	069047	LENTELLA	1.253
26	069048	LETTOPALENA	2.097
27	069049	LISCIA	802
28	069051	MONTAZZOLI	3.922
29	069009	MONTEBELLO SUL SANGRO	540
30	069052	MONTEFERRANTE	1.518
31	069053	MONTELAPIANO	826
32	069054	MONTENERODOMO	2.998
33	069060	PALENA	9.174
34	069061	PALMOLI	3.276
35	069062	PALOMBARO	1.785
36	069063	PENNADOMO	1.133
37	069064	PENNAPIEDIMONTE	4.717
38	069103	PIETRAFERRAZZANA	434
39	069066	PIZZOFERRATO	3.085
40	069069	PRETORO	2.608
41	069070	QUADRI	741
42	069071	RAPINO	2.023
43	069075	ROCCASCALEGNA	2.263
44	069076	ROCCASPINALVETI	3.292

COMUNI TOTALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
45	069077	ROIO DEL SANGRO	1.173
46	069078	ROSELLO	1.929
47	069079	SAN BUONO	2.503
48	069080	SAN GIOVANNI LIPIONI	867
49	069088	SCHIAVI D'ABRUZZO	4.528
50	069089	TARANTA PELIGNA	2.165
51	069092	TORNARECCIO	2.773
52	069093	TORREBRUNA	2.359
53	069095	TORRICELLA PELIGNA	3.540
54	069097	TUFILLO	2.156
55	069102	VILLA SANTA MARIA	1.618

COMUNI PARZIALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
1	069005	ATESSA	1.054
2	069017	CASOLI	3.630
3	069028	CUPELLO	1.600
4	069043	GUARDIAGRELE	2.350
5	069055	MONTEODORISIO	550
6	069073	ROCCAMONTEPIANO	510
7	069087	SCERNI	2.000

TABELLA "A" allegata al D.D.L.R. "Riordino della disciplina delle Comunità Montane"

Provincia di Pescara

COMUNI TOTALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
1	068004	BRITTOLI	1.581
2	068005	BUSSI SUL TIRINO	2.629
3	068008	CARPINETO DELLA NORA	2.326
4	068014	CIVITELLA CASANOVA	3.109
5	068016	CORVARA	1.352
6	068019	FARINDOLA	4.525
7	068023	MONTEBELLO DI BERTONA	2.099
8	068029	PESCOSANSONESCO	1.840
9	068032	PIETRANICO	1.382
10	068045	VICOLI	936
11	068046	VILLA CELIERA	1.256
12	068001	ABBATEGGIO	1.571
13	068007	CARAMANICO TERME	8.452
14	068020	LETTOMANOPPELLO	1.506
15	068033	POPOLI	3.440
16	068034	ROCCAMORICE	2.465
17	068036	SALLE	2.161
18	068037	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	4.021
19	068040	SERRAMONACESCA	2.384
20	068042	TOCCO DA CASAURIA	2.982
21	068044	TURRIVALIGNANI	627

COMUNI PARZIALMENTE MONTANI			
Nr.	Cod. ISTAT	Comune	Superficie Montana (ha)
1	068009	CASTIGLIONE A CASAURIA	610
2	068013	CIVITAQUANA	324
3	068027	PENNE	340
4	068003	BOLOGNANO	590
5	068022	MANOPPELLO	770
6	068038	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	670
7	068039	SCAFA	392

TABELLA “A” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

Provincia di Teramo

<b>COMUNI TOTALMENTE MONTANI</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Cod. ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie Montana (ha)</b>
1	067003	ARSITA	3.408
2	067005	BASCIANO	1.867
3	067007	BISENTI	3.090
4	067010	CASTEL CASTAGNA	1.773
5	067011	CASTELLALTO	3.399
6	067012	CASTELLI	4.973
7	067013	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	3.083
8	067014	CASTILENTI	2.367
9	067015	CELLINO ATTANASIO	4.401
10	067016	CERMIGNANO	2.615
11	067018	COLLEDARA	1.986
12	067022	CORTINO	6.272
13	067023	CROGNALETO	12.418
14	067024	FANO ADRIANO	3.543
15	067026	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	8.326
16	067027	MONTEFINO	1.848
17	067028	MONTORIO AL VOMANO	5.348
18	067033	PENNA SANT'ANDREA	1.105
19	067034	PIETRACAMELA	4.432
20	067036	ROCCA SANTA MARIA	6.123
21	067043	TORRICELLA SICURA	5.408
22	067045	TOSSICIA	2.529
23	067046	VALLE CASTELLANA	13.394

<b>COMUNI PARZIALMENTE MONTANI</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Cod. ISTAT</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie Montana (ha)</b>
1	067004	ATRI	7.267
2	067008	CAMPLI	3.650
3	067009	CANZANO	1.200
4	067017	CIVITELLA DEL TRONTO	3.650
5	067032	NOTARESCO	1.501
6	067041	TERAMO	13.840

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA L'AQUILA

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA AMITERNINA ZONA A	Superficie Montana (ha)
1	066008	BARETE	2.433
2	066013	CAGNANO AMITERNO	6.024
3	066016	CAMPOTOSTO	5.158
4	066021	CAPITIGNANO	3.063
5	066044	FOSSA	863
6	066052	LUCOLI	10.974
7	066056	MONTEREALE	10.439
8	066059	OCRE	2.354
9	066072	PIZZOLI	5.611
10	066090	SANT'EUSANIO FORCONESE	797
11	066095	SCOPPITO	5.304
12	066101	TORNIMPARTE	6.587
13	066105	VILLA SANT'ANGELO	526
		<b>Superficie Totale</b>	<b>60.133</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA CAMPO IMPERATORE ZONA B	Superficie Montana (ha)
1	066009	BARISCIANO	7.856
2	066014	CALASCIO	3.984
3	066019	CAPESTRANO	4.308
4	066022	CAPORCIANO	1.829
5	066024	CARAPELLE CALVISIO	1.448
6	066026	CASTEL DEL MONTE	5.783
7	066030	CASTELVECCHIO CALVISIO	1.509
8	066040	COLLEPIETRO	1.524
9	066058	NAVELLI	4.212
10	066060	OFENA	3.672
11	066073	POGGIO PICENZE	1.162
12	066074	PRATA D'ANSIDONIA	1.966
13	066086	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	1.901
14	066088	SAN PIO DELLE CAMERE	1.727
15	066091	SANTO STEFANO DI SESSANIO	3.329
16	066104	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	2.767
		<b>Superficie Totale</b>	<b>48.977</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA SIRENTINA ZONA C	Superficie Montana (ha)
1	066001	ACCIANO	3.236
2	066027	CASTEL DI IERI	1.879
3	066031	CASTELVECCHIO SUBEQUO	1.923
4	066042	FAGNANO ALTO	2.448
5	066043	FONTECCHIO	1.689
6	066045	GAGLIANO ATERNO	3.336
7	066047	GORIANO SICOLI	2.177
8	066055	MOLINA ATERNO	1.184
9	066065	OVINDOLI	5.884
10	066081	ROCCA DI CAMBIO	2.762
11	066082	ROCCA DI MEZZO	8.714
12	066087	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1.179
13	066097	SECINARO	3.205
14	066100	TIONE DEGLI ABRUZZI	4.024
		<b>Superficie Totale</b>	<b>43.640</b>

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA L'AQUILA

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA VALLE DEL GIOVENCO ZONA D	Superficie Montana (ha)
1	066002	AIELLI	3.470
2	066011	BISEGNA	4.615
3	066033	CERCHIO	2.011
4	066038	COLLARMELE	2.370
5	066046	GIOIA DEI MARSII	6.339
6	066050	LECCE DEI MARSII	6.598
7	066063	ORTONA DEI MARSII	5.266
8	066064	ORTUCCHIO	3.562
9	066069	PESCINA	3.751
10	066085	SAN BENEDETTO DEI MARSII	2.525
		<b>Superficie Totale</b>	<b>40.507</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA MARSICA 1 ZONA E	Superficie Montana (ha)
1	066006	AVEZZANO	10.404
2	066023	CAPPADOCIA	6.742
3	066025	CARSOLI	9.527
4	066029	CASTELLAFIUME	2.461
5	066032	CELANO	9.177
6	066039	COLLELONGO	5.717
7	066051	LUCO NEI MARSII	4.459
8	066053	MAGLIANO DE' MARSII	6.796
9	066054	MASSA D'ALBE	6.847
10	066062	ORICOLA	1.840
11	066067	PERETO	4.111
12	066080	ROCCA DI BOTTE	2.977
13	066089	SANTE MARIE	4.006
14	066096	SCURCOLA MARSICANA	3.001
15	066099	TAGLIACOZZO	8.940
16	066102	TRASACCO	5.141
17	066106	VILLAVALLELONGA	7.344
		<b>Superficie Totale</b>	<b>99.490</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA PELIGNA ZONA F	Superficie Montana (ha)
1	066004	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	3.178
2	066012	BUGNARA	2.577
3	066015	CAMPO DI GIOVE	3.045
4	066018	CANSANO	4.021
5	066037	COCULLO	3.172
6	066041	CORFINIO	900
7	066048	INTRODACQUA	3.697
8	066066	PACENTRO	7.199
9	066071	PETTORANO SUL GIZIO	6.238
10	066075	PRATOLA PELIGNA	985
11	066076	PREZZA	1.971
12	066077	RAIANO	1.750
13	066079	ROCCACASALE	1.723
14	066093	SCANNO	13.404
15	066103	VILLALAGO	3.529
16	066108	VITTORITO	1.380
		<b>Superficie Totale</b>	<b>58.769</b>

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA L'AQUILA

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA VALLE ROVETO ZONA G	Superficie Montana (ha)
1	066007	BALSORANO	5.801
2	066017	CANISTRO	1.578
3	066020	CAPISTRELLO	6.085
4	066034	CIVITA D'ANTINO	2.911
5	066036	CIVITELLA ROVETO	4.535
6	066057	MORINO	5.258
7	066092	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	4.337
		<b>Superficie Totale</b>	<b>30.505</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO ZONA H	Superficie Montana (ha)
1	066003	ALFEDENA	4.027
2	066005	ATELETA	4.169
3	066010	BARREA	8.696
4	066028	CASTEL DI SANGRO	8.405
5	066035	CIVITELLA ALFEDENA	2.950
6	066061	OPI	4.937
7	066068	PESCASSEROLI	9.254
8	066070	PESCOCOSTANZO	5.225
9	066078	RIVISONDOLI	3.165
10	066083	ROCCA PIA	4.480
11	066084	ROCCARASO	4.995
12	066094	SCONTRONE	2.138
13	066107	VILLETTA BARREA	2.054
		<b>Superficie Totale</b>	<b>64.495</b>

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA DI PESCARA

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA VESTINA ZONA I	Superficie Montana (ha)
1	068004	BRITTOLI	1.581
2	068005	BUSSI SUL TIRINO	2.629
3	068008	CARPINETO DELLA NORA	2.326
4	068009	CASTIGLIONE A CASAURIA	610
5	068013	CIVITAQUANA	324
6	068014	CIVITELLA CASANOVA	3.109
7	068016	CORVARA	1.352
8	068019	FARINDOLA	4.525
9	068023	MONTEBELLO DI BERTONA	2.099
10	068027	PENNE	340
11	068029	PESCOSANSONESCO	1.840
12	068032	PIETRANICO	1.382
13	068045	VICOLI	936
14	068046	VILLA CELIERA	1.256
		<b>Superficie Totale</b>	<b>24.309</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA MAIELLA E MORRONE ZONA L	Superficie Montana (ha)
1	068001	ABBATEGGIO	1.571
2	068003	BOLOGNANO	590
3	068007	CARAMANICO TERME	8.452
4	068020	LETTOMANOPPELLO	1.506
5	068022	MANOPPELLO	770
6	068033	POPOLI	3.440
7	068034	ROCCAMORICE	2.465
8	068036	SALLE	2.161
9	068038	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	670
10	068037	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	4.021
11	068039	SCAFA	392
12	068040	SERRAMONACESCA	2.384
13	068042	TOCCO DA CASAURIA	2.982
14	068044	TURRIVALIGNANI	627
		<b>Superficie Totale</b>	<b>32.031</b>

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA DI TERAMO

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M	Superficie Montana (ha)
1	067008	CAMPLI	3.650
2	067017	CIVITELLA DEL TRONTO	3.650
3	067022	CORTINO	6.272
4	067036	ROCCA SANTA MARIA	6.123
5	067043	TORRICELLA SICURA	5.408
6	067046	VALLE CASTELLANA	13.394
		<b>Superficie Totale</b>	<b>38.497</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA VOMANO FINO-PIOMBA ZONA N	Superficie Montana (ha)
1	067003	ARSITA	3.408
2	067004	ATRI	7.267
3	067005	BASCIANO	1.867
4	067007	BISENTI	3.090
5	067009	CANZANO	1.200
6	067011	CASTELLALTO	3.399
7	067013	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	3.083
8	067014	CASTILENTI	2.367
9	067015	CELLINO ATTANASIO	4.401
10	067016	CERMIGNANO	2.615
11	067027	MONTEFINO	1.848
12	067032	NOTARESCO	1.501
13	067033	PENNA SANT'ANDREA	1.105
		<b>Superficie Totale</b>	<b>37.151</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO ZONA O	Superficie Montana (ha)
1	067010	CASTEL CASTAGNA	1.773
2	067012	CASTELLI	4.973
3	067018	COLLEDARA	1.986
4	067023	CROGNALETO	12.418
5	067024	FANO ADRIANO	3.543
6	067026	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	8.326
7	067028	MONTORIO AL VOMANO	5.348
8	067034	PIETRACAMELA	4.432
9	067045	TOSSICIA	2.529
		<b>Superficie Totale</b>	<b>45.328</b>

TABELLA “B” allegata al D.D.L.R. “Riordino della disciplina delle Comunità Montane”

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA DI CHIETI

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA DELLA MAIELLETTA ZONA P	Superficie Montana (ha)
1	069031	FARA SAN MARTINO	4.365
2	069043	GUARDIAGRELE	2.350
3	069062	PALOMBARO	1.785
4	069064	PENNAPIEDIMONTE	4.717
5	069069	PRETORO	2.608
6	069071	RAPINO	2.023
7	069073	ROCCAMONTEPIANO	510
		<b>Superficie Totale</b>	<b>18.358</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA AVENTINO MEDIO-SANGRO ZONA Q	Superficie Montana (ha)
1	069017	CASOLI	3.630
2	069024	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	1.237
3	069025	COLLEDIMACINE	1.140
4	069040	GESSOPALENA	3.142
5	069045	LAMA DEI PELIGNI	3.135
6	069048	LETTOPALENA	2.097
7	069060	PALENA	9.174
8	069063	PENNADOMO	1.133
9	069075	ROCCASCALEGNA	2.263
10	069089	TARANTA PELIGNA	2.165
11	069095	TORRICELLA PELIGNA	3.540
		<b>Superficie Totale</b>	<b>32.656</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA MEDIO SANGRO ZONA R	Superficie Montana (ha)
1	069007	BORRELLO	1.442
2	069023	CIVITALUPARELLA	2.251
3	069104	FALLO	599
4	069039	GAMBERALE	1.557
5	069054	MONTENERODOMO	2.998
6	069066	PIZZOFERRATO	3.085
7	069070	QUADRI	741
8	069077	ROIO DEL SANGRO	1.173
9	069078	ROSELLO	1.929
		<b>Superficie Totale</b>	<b>15.775</b>

TABELLA "B" allegata al D.D.L.R. "Riordino della disciplina delle Comunità Montane"

COMUNITA' MONTANE PROVINCIA DI CHIETI

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA VAL SANGRO ZONA S	Superficie Montana (ha)
1	069002	ARCHI	2.818
2	069005	ATESSA	1.054
3	069006	BOMBA	1.813
4	069026	COLLEDIMEZZO	1.106
5	069051	MONTAZZOLI	3.922
6	069009	MONTEBELLO SUL SANGRO	540
7	069052	MONTEFERRANTE	1.518
8	069053	MONTELAPIANO	826
9	069103	PIETRAFERRAZZANA	434
10	069092	TORNARECCIO	2.773
11	069102	VILLA SANTA MARIA	1.618
		<b>Superficie Totale</b>	<b>18.422</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA MEDIO VASTESE ZONA T	Superficie Montana (ha)
1	069011	CARPINETO SINELLO	2.948
2	069014	CASALANGUIDA	1.359
3	069028	CUPELLO	1.600
4	069029	DOGLIOLA	1.164
5	069036	FRESAGRAN DINARIA	2.479
6	069038	FURCI	2.620
7	069041	GISSI	3.600
8	069044	GUILMI	1.298
9	069047	LENTELLA	1.253
10	069049	LISCIA	802
11	069055	MONTEODORISIO	550
12	069061	PALMOLI	3.276
13	069076	ROCCASPINALVETI	3.292
14	069079	SAN BUONO	2.503
15	069087	SCERNI	2.000
16	069097	TUFILLO	2.156
		<b>Superficie Totale</b>	<b>32.900</b>

Nr .	Cod. ISTAT	COMUNITA' MONTANA ALTO VASTESE ZONA U	Superficie Montana (ha)
1	069012	CARUNCHIO	3.239
2	069019	CASTELGUIDONE	1.487
3	069020	CASTIGLIONE MESSER MARINO	4.770
4	069021	CELENZA SUL TRIGNO	2.261
5	069034	FRAINE	1.610
6	069080	SAN GIOVANNI LIPIONI	867
7	069088	SCHIAVI D'ABRUZZO	4.528
8	069093	TORREBRUNA	2.359
		<b>Superficie Totale</b>	<b>21.121</b>